DATA PROCESSING AGREEMENT - CONTITOLARI Sistema Moda Italia federazione tessile e moda Confindustria Veneto Est The European House - Ambrosetti

DPA – Data Processing Agreement Contitolari del trattamento dei dati personali

Tra

Sistema Moda Italia federazione tessile e moda, avente sede legale in Via Alberto Riva Villasanta n. 3, Milano, C.F. 97414740155 (di seguito definita anche "SMI"), in persona del legale rappresentate pro tempore,

е

Confindustria Veneto Est, avente sede legale in via Edoardo Plinio Masini 2, C.F. 9229328028 (di seguito definito anche "CF VE-EST"), in persona del legale rappresentate pro tempore,

е

The European House - Ambrosetti S.p.a., avente sede legale in Via F. Albani, 21 - 20149 Milano, C.F. 09638920158 (di seguito definito anche "Ambrosetti"), in persona del legale rappresentate pro tempore

congiuntamente indicate anche come "Contitolari" e/o "Parti";

Premesso che:

- SMI, CF VE-EST e Ambrosetti organizzano il "Venice Sustainable Fashion Forum" ed. 2024 (di seguito, "Evento") in esecuzione degli accordi tra le stesse sottoscritti nel 2023 (di seguito "Contratto") di cui il presente Accordo di contitolarità costituisce parte integrante e sostanziale;
- Tenuto conto delle scelte operative adottate dalle Parti, l'organizzazione dell'Evento comporta la condivisione ed il trattamento condiviso di dati personali, rispetto ai quali le Parti determinano congiuntamente modalità, finalità e misure di sicurezza del trattamento medesimo;
- Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, "allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento"; da ciò deriva l'obbligo per i contitolari di determinare "in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti" dal Regolamento stesso;
- Con il presente Accordo di contitolarità, le Parti intendono definire e disciplinare il rapporto di contitolarità precedentemente delineato;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

<u>Art. 1 – Definizioni, premesse ed Allegati</u>

1. Ai fini del presente accordo di contitolarità (d'ora in avanti, "Accordo") i termini adottati hanno il seguente significato:

- <u>Legge o normativa applicabile</u>: l'insieme delle norme vigenti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (di seguito, "GDPR"), inclusi ogni linea guida, codice o provvedimento rilasciato e/o emesso dalle competenti Autorità Privacy, in quanto applicabili.
- <u>Trattamento</u>: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
 processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta,
 la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
 l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
 altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
 o la distruzione;
- <u>Dato personale</u>: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale:
- <u>Contitolare</u>: titolare del trattamento che, assieme ad uno o più titolari, determina congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento;
- <u>Interessato</u>: persona fisica identificata o identificabile attraverso il dato personale.
- 2. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. In particolare, sono allegati i seguenti documenti:
 - Informativa Contitolarità
 - Liberatoria audio/video e relativa informativa contitolarità
 - Informativa Contitolarità breve (banner cookie) siti web
 - Estratto del presente accordo di contitolarità in caso di richiesta degli interessati

Art. 2 - Oggetto e scopo del documento

Il presente Accordo individua e dettaglia le rispettive responsabilità delle Parti in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, nonché dai Provvedimenti delle competenti Autorità applicabili.

Art. 3 – Dati trattati

Il perfezionamento e l'esecuzione del Contratto comportano il trattamento di Dati di cui Le Parti sono contitolari del trattamento ai sensi della normativa vigente, ed in particolare:

- Dati anagrafici e di contatto, quali nome, cognome, ruolo, email, mobile;
- Documenti di identità;
- Foto, video, audio;
- Dati di navigazione.

Interessati:

- Invitati all'Evento e relativi familiari:
- Partecipanti all'Evento e relativi familiari;

- Fornitori dell'Evento;
- Utenti dei siti web/social dell'Evento.

Art. 4 – Obblighi e responsabilità dei Contitolari nel trattamento dei Dati

Nella loro qualità di Contitolari del trattamento, Le Parti:

- Si impegnano a trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente e limitatamente alle finalità congiuntamente definite nel Contratto;
- Precedentemente al trattamento dei Dati, forniscono ai soggetti interessati apposita comunicazione delle informazioni relative al trattamento, secondo quanto previsto agli artt. 13 e 14 GDPR, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro; in particolare, ciascuna Parte si impegna a rendere l'informativa relativa al trattamento dei Dati ai propri dipendenti che prendono parte all'esecuzione del Contratto;
 - Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, mettono a disposizione dei soggetti interessati l'estratto del presente Accordo di cui all'Allegato 2;
 - Individuano ed adottano misure tecniche ed organizzative adeguate ai requisiti richiesti dal GDPR, come specificato al successivo art. 6, sia per quanto riguarda la comunicazione dei Dati all'altro Contitolare, sia per quanto riguarda la conservazione dei predetti Dati. A tal scopo hanno concordato di affidare a Ambrosetti, mediante il suo team I.T. interno, la scelta delle modalità di conservazione e storage dei dati, al fine dell'attuazione delle misure di tecniche di sicurezza atte a garantire un livello di sicurezza informatico adeguato al rischio. Scelte che, in ogni caso, sono state preventivamente condivise e accettate da tutti i Contitolari.

Art. 5 - Misure di sicurezza

Le Parti, per quanto di propria competenza, garantiscono il rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa vigente in materia di protezione dei Dati e dai Provvedimenti dell'Autorità Garante, con riguardo alle misure logiche, tecniche, fisiche ed organizzative poste in essere per proteggere i suddetti Dati da sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito.

- Le Parti riconoscono ed accettano che i Dati saranno conservati anche su sistemi a ciò esclusivamente dedicati messi a disposizione da Ambrosetti, se del caso anche per mezzo di sub-responsabili autorizzati, ritenuti adeguati da tutti i Contitolari, in quanto Ambrosetti ha verificato mediante il proprio team IT che tali sistemi diano un adeguato livello di garanzia, sistemi che anche gli altri Contitolari hanno riconosciuto adeguati, per tutta la durata della conservazione dei dati siano, con riguardo all'esistenza di idonee misure di sicurezza tecniche che comprendono, tra le altre e se del caso:
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (System & Network Protection – High Availability System, Back Up System);

- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

L'accesso ai Dati conservati su detti sistemi sarà consentito ai Contitolari e ai soli soggetti dagli stessi espressamente autorizzati, ed a tal fine Ambrosetti si impegna a fornire a ciascun Contitolare relative credenziali di accesso, che i Contitolari si impegnano a custodire adeguatamente ed usare esclusivamente per l'esecuzione del Contratto.

<u>Art. 6 – Sub-Responsabili del trattamento e localizzazione dei Dati</u>

- 1. Con la sottoscrizione del presente accordo, ciascun Contitolare autorizza le altre Parti ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento nell'esecuzione del Contratto, riconoscendo ed accettando che ciò possa comportare il trattamento di dati personali da parte dei medesimi.
- 2. I Contitolari garantiscono di trattare Dati nell'esecuzione del Contratto in Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo e che eventuali trasferimenti all'estero dei suddetti dati avverranno nel rispetto della normativa applicabile in materia.
- 3. Ove applicabile, ciascun Contitolare autorizza gli altri Contitolari al trasferimento extra SEE, anche ad opera di eventuali sub-responsabili del trattamento, dei Dati personali trattati nell'esecuzione del Contratto nel rispetto della normativa applicabile in materia.

Art. 7 – Gestione delle richieste degli Interessati e/o delle competenti Autorità

Ciascun Contitolare del trattamento si obbliga a rispondere alle richieste che dovessero pervenire a seguito dell'esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 e ss. del GDPR e/o dalle competenti Autorità, coadiuvando le altre Parti per quanto di propria competenza.

A tal fine, ai sensi dell'art. 26 GDPR, i Contitolari mettono a disposizione un punto di contatto cui far pervenire le richieste degli Interessati: presidenza@vsff.it

Le Parti si obbligano a coadiuvarsi reciprocamente nella replica alle richieste degli Interessati e/o delle competenti Autorità. Qualora una specifica Parte sia raggiunta da tali richieste, si impegna a comunicarla senza indebiti ritardi alle altre Parti. In tali casi, ove richiesto dalla Contitolare nella suddetta comunicazione, le altre Parti si impegnano in particolare:

- a comunicare tutte le informazioni in proprio possesso utili al fine di consentire e/o agevolare il Contitolare raggiunto dalle richieste degli Interessati nello svolgimento del suo incarico, rimanendo responsabile della correttezza, veridicità ed esaustività delle informazioni fornite (anche di quelle contenute nel materiale informativo messo a disposizione della predetta), e provvedendo agli aggiornamenti che nel caso si rendessero necessari nel corso del tempo;
- a vigilare sul corretto operato del Contitolare raggiunto dalle richieste degli Interessati e nel caso prendere ogni iniziativa necessaria a ridurre i rischi di comportamenti pregiudizievoli che contrastino con la dovuta osservanza di prescrizioni normative e regolamentari in concreto applicabili.

I Contitolari si impegnano a dare riscontro alle richieste dell'Interessato nel pieno rispetto dei termini previsti all'art. 12 GDPR.

Art. 8 – Violazione dei dati

Qualora si verifichino eventi che comportino la violazione ("data breach") dei dati personali trattati dai Contitolari nell'erogazione dei Servizi, il Contitolare che abbia subito la violazione si impegna a darne comunicazione agli altri Contitolari senza ingiustificato ritardo e comunque entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione. In particolare, la comunicazione contemplerà:

- la data e l'ora della presunta o effettiva violazione, nonché, se differente, il momento della sua scoperta;
- l'indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati;
- una breve descrizione della violazione:
- una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati e delle informazioni coinvolte nonché la loro natura, con indicazione della loro ubicazione;
- il numero approssimativo degli interessati coinvolti dalla violazione.

I Contitolari si obbligano a mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Inoltre, ciascun Contitolare si obbliga a collaborare in caso di violazione subita dagli altri Contitolari al fine di porre rimedio alle conseguenze della violazione.

Infine, il Contitolare che abbia subito la violazione si impegna ad effettuare la comunicazione prevista dagli artt. 33 e 34 GDPR nei confronti delle competenti Autorità e, ove previsto dalla normativa vigente, gli Interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 – Cancellazione dei dati personali

I Contitolari, per quanto di propria competenza, conservano i dati personali degli Interessati, fatti salvi obblighi di legge e le esigenze di ulteriore conservazione derivanti da eventuali contestazioni in sede anche giudiziaria, per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento degli scopi per cui gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati, provvedendo altresì alla loro cancellazione nel rispetto delle tempistiche di cui all'informativa.

<u>Art. 10 – Registro del trattamento</u>

Ciascun Contitolare si impegna a tenere nota del trattamento svolto all'interno di un apposito registro, che sarà conservato in forma scritta, anche in formato elettronico.

Tale registro conterrà le seguenti informazioni:

- Nome e i dati di contatto del Titolare, del contitolare del trattamento e, ove applicabile, dei relativi rappresentante e responsabile della protezione dei dati;
- Le finalità del trattamento;
- Una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- Le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- Ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e le altre informazioni relative ai trasferimenti di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

• La descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative approntate.

Art. 11 - Accountability

Ciascun Contitolare garantisce la compliance alla normativa in materia di protezione dei dati personali nonché ai Provvedimenti dell'Autorità Garante di interesse, attraverso specifiche attività, tra le quali:

- È stato predisposto un organigramma privacy che tenga conto anche dei ruoli interni nonché delle funzioni apicali ricoperte;
- Tutti i dipendenti dei Contitolari coinvolti nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Protocollo di intesa – hanno ricevuto una nomina all'interno della quale sono state dettagliate specifiche istruzioni in base alla tipologia di dati trattati rispetto all'area aziendale presidiata soggetto previamente nominato;
- In materia di amministratore di sistema (d'ora in avanti, AdS), i Contitolari hanno mappato tutti i soggetti che ricoprono il ruolo di AdS interno o esterno ed ha formalizzato i rapporti in essere, prevedendo altresì la figura di un Responsabile AdS. Rispetto ad ogni AdS ha creato autonomi profili di autorizzazione con credenziali di autenticazione conformi alla normativa ed ai provvedimenti applicabili. L'operato degli AdS è tracciato conformemente al provvedimento in materia, e la banca dati dei log è resa inalterabile ed incancellabile. I log così trattati sono conservati per 6 mesi e la banca dati è presidiata da rischi di accessi indebiti, distruzione o perdite anche accidentali;
- Sia sotto il profilo tecnico che documentale, sono stati regolati i rapporti con gli eventuali terzi che erogano i Servizi oggetto del protocollo di intesa in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti della normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Art. 12 - Modifiche

Ogni eventuale integrazione e/o modifica al presente Accordo dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità e preventivamente concordata tra i Contitolari.

Art. 13 – Cessione del contratto

Il presente Accordo non potrà essere ceduto a terzi, persone fisiche e/o giuridiche, da parte di ciascuna delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta delle altre Parti, a pena di nullità.

<u>Art. 14 – Legge applicabile</u>

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.		
Letto, accettato e sottoscritto.		
, lì _		
Per SMI	Per CF VE-EST	Per Ambrosetti